



**DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
n. 15 del giorno 10.03.2025**

OGGETTO: Incarico integrazione parere *pro veritate* e redazione verbale di conciliazione. Affidamento.

IL RESPONSABILE

Premesso Che:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

Vista deliberazione del Consiglio regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "Nomina del Presidente dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture", con cui la dott.ssa Francesca Di Lucchio è stata nominata Presidente del Parco naturale regionale del Vulture;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21/11/2023, di nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Parco;

Vista la D.C.D. n. 18 del 20.12.2023 recante "Presenza d'atto insediamento Presidente e consiglieri";

Vista la deliberazione n. 18/2024 di individuazione Responsabile del Procedimento area amministrativa e finanziaria;

Visti

- il bilancio di previsione triennale 2024/2025/2026 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 23 del 17.04.2024;
- la L.R. n. 28 del 28.09.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2025/2026 di questo Ente;
- la L.R. n.44 del 30 dicembre 2024 di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l'esercizio finanziario 2025."
- la D.C.D. 1/2025 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio 2025: art. 2 legge regionale 30 dicembre 2024 n. 44."
- il punto 8.4 dell'Allegato 4.2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 6 giugno 2019 C264/2018, il cui intervento ha evidenziato che la rappresentanza legale in giudizio si configura nell'ambito di un rapporto "*intuitu personae*" tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza, laddove precisa, al punto 35 e seguenti:



“35... occorre rilevare che l’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall’ambito di applicazione di detta direttiva ... unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

36 Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

37 Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”;

VISTI

- l’articolo 13 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto;

- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 che per l’affidamento di servizi e forniture contempla la modalità di *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]”;*

- l’art. 56, rubricato *“Appalti esclusi nei settori ordinari”*, nel qual si legge che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici (comma 1, lett. h):

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

ATTESO che l’Avv. Nicolò Schittone, come si evince dal curriculum vitae trasmesso:

- è Avvocato specializzato in materia giuslavoristica ed è socio AGI_avvocati giuslavoristi italiani

- è iscritto nell’elenco degli Avvocati dal 29/02/1996;

- ha ottenuto l’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori dal 14/03/2008;



- svolge attività sia giudiziale che stragiudiziale principalmente (anche se non esclusivamente) in favore di pubbliche amministrazioni e imprese. Svolge attività sia giudiziale che stragiudiziale principalmente (anche se non esclusivamente) in favore di pubbliche amministrazioni e imprese.

Vanta una notevole esperienza in materia di contratti pubblici.

In particolare, ha esercitato la difesa, sia in giudizio che stragiudiziale, in favore di enti locali (comuni, province, comunità montane) nonché organismi di diritto pubblico e ciò sia innanzi ai diversi TAR, al Consiglio di Stato, alle Sezioni Giurisdizionali sia regionali che centrali della Corte dei Conti, ai tribunali ordinari, alle corti d'appello e alla Corte di Cassazione;

Fatto riferimento ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147 del 13.8.2022, ed in particolare all'art. 20 - Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali e all'art. 21 - Determinazione del valore dell'affare, con riferimento, si ritiene, agli affari di valore indeterminabile, parametri rispetto ai quali il preventivo è da considerarsi congruo con riguardo a quanto stabilito dall'art. 19 del medesimo decreto, rubricato parametri generali per la determinazione dei compensi (caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, importanza dell'opera, natura, difficoltà e valore dell'affare, quantità e qualità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate);

Considerato inoltre che il Parco non dispone all'interno della sua struttura organizzativa di legali e che pertanto è necessario procedere con l'affidamento di incarico legale;

VISTA la Deliberazione n. 58 del 28.10.2024 con cui il consiglio direttivo ha deliberato la necessità di attendere ad una consulenza in materia giuslavoristica relativamente alla nota n.1437 del 28/10/2024 dell'ispettorato della funzione pubblica circa la procedura assunzionale avvenuta con tardiva comunicazione ex art 34 bis del Dlgs 165/2001;

Vista la propria determinazione n. 61AF del 12.12.2024 con cui, a seguito della sopra citata deliberazione di Consiglio Direttivo n. 58 del giorno 28/10/2024, si conferiva all'Avv. Nicolò Schittone, STUDIO LEGALE LMCA (Partner), con sede in Via Ovidio, 32 - 00193 – ROMA, l'incarico di redazione di un parere "pro veritate" circa il superamento delle criticità riscontrate dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al procedimento assunzionale dell'anno 2024, per un importo di € 6.000,00 oltre IVA, spese generali e cassa e quindi per complessivi € 8.754,72;

Dato atto che il su citato professionista ha consegnato all'Ente il richiesto parere *pro veritate* del 02/01/2025 con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 6/2025;

Visto il verbale del Consiglio Direttivo del 14/02/2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7 del giorno 14/02/2025 con cui si affidava all'avv. Schittone l'incarico di integrazione del parere pro veritate nonché la redazione di un verbale di conciliazione con i dipendenti dell'Ente Parco regionale del Vulture;

Vista la nota prot. 316/2025 con cui l'Avv. Schittone Nicolò, come da richiesta, faceva pervenire preventivo di spesa in merito all'integrazione del parere *pro veritate* circa le criticità connesse al procedimento assunzionale dell'Ente effettuato nell'anno 2024, stante la tardiva comunicazione ex art 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e per la redazione di un verbale di conciliazione con i dipendenti;



Verificato che l'offerta presentata risulta congrua;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 36/2023 all'avv. Schittone Nicolò, STUDIO LEGALE LMCA (Partner) Via Ovidio, 32 - 00193 – ROMA, Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani, dell'incarico di rendere all'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture l'integrazione del parere *pro veritate* del 02/01/2025 in merito al procedimento assunzionale dell'Ente effettuato nell'anno 2024 stante la tardiva comunicazione ex art 34 bis del DLgs 165/2001 e la redazione di un verbale di conciliazione con i dipendenti;

Dato atto che:

- si è proceduto a verificare ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- di dare atto che il codice C.I.G. afferente al presente incarico sarà comunicato a seguito di procedura di richiesta effettuata sulla piattaforma e-procurement Asmecom/Tuttogare;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'39 articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_46994946 con scadenza 08/04/2025- esito regolare;

VISTO il PIAO 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 3/2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, all'Avv. Nicolò Schittone, STUDIO LEGALE LMCA (Partner), con sede in Via Ovidio, 32 - 00193 – ROMA, l'incarico di redazione di integrazione del parere *pro veritate* del 02/01/2025 in merito al procedimento assunzionale dell'Ente effettuato nell'anno 2024 stante la tardiva comunicazione ex art 34 bis del DLgs 165/2001 e di redazione di un verbale di conciliazione con i dipendenti per un importo di € 2.000,00 oltre IVA, spese generali e cassa e quindi per complessivi € 2.918,24;
3. di impegnare a favore dell'Avv. Nicolò Schittone, STUDIO LEGALE LMCA (Partner), con sede in Via Ovidio, 32 - 00193 – ROMA la somma complessiva lorda di € 2.918,24 mediante le risorse in dodicesimi presenti in bilancio di previsione provvisorio 2025 al cap. U01700;
4. di dare atto che il codice C.I.G. afferente al presente incarico sarà comunicato a seguito di procedura di richiesta effettuata sulla piattaforma e-procurement Asmecom/Tuttogare;



5. di pubblicare il presente atto sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2003.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Ilenia Tummillio

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 10.03.2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillio